

Articolo 7: Contributo dei soci

1. I soci sono obbligati, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, ad adempiere al versamento di un contributo annuo commisurato alle spese di funzionamento, come determinate dal budget annuale di cui al successivo art. 26.
2. L'entità del versamento dovuto dai soggetti di cui al precedente art. 6, nonché la durata dell'obbligo del relativo adempimento, è disciplinata da apposito regolamento interno.
3. L'entità del versamento dovuto dai soggetti (di seguito per brevità "Imprese") di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297" (di seguito per brevità D.M. 593/2000), è determinata in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale e calcolata sull'ammontare delle spese di cui al comma 1 dedotta la somma dei versamenti di cui al precedente comma 2.

Articolo 8: Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci a tal fine eletto.

Articolo 9: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 616.000,00 (seicentosedicimila/00), costituito in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del Codice Civile.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.M. 593/2000 e all'art. 6, comma 2, del Decreto 10 ottobre 2003 "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul F.A.R", la partecipazione di Università ed Enti Pubblici di ricerca, ivi compresi Enea ed Asi (art. 5, comma 3, D.M. 593/2000), dovrà essere almeno pari al 50% dell'intero capitale sociale, contestualmente ad una partecipazione delle "Imprese" (art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.M. 593/2000) superiore al 30%.
3. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 c.c. in conformità a quanto di seguito specificato:
 1. il Consiglio di amministrazione si esprime in merito all'utilità intrinseca del conferimento e alla natura strumentale dello stesso ai fini del perseguimento dello scopo sociale, mediante relazione motivata adottata a maggioranza di cinque membri su sette;
 2. per la valutazione dei conferimenti in natura diversi dai crediti, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi del parere del Consiglio Scientifico, ove esistente. Il Consiglio Scientifico si pronuncia entro 30gg dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione, formulando un proprio parere tecnico-scientifico motivato;
 3. quando sia stato interpellato il parere del Consiglio Scientifico, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare una determinazione contraria allo stesso con il consenso unanime dei suoi membri, motivandone i presupposti nella relazione presentata all'Assemblea.
4. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le